



**COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO**  
**Provincia di Viterbo**

**DETERMINAZIONE N. 32 del 03/02/2023**

**SERVIZIO TECNICO**

**Oggetto:** CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O TURISTICO RICREATIVE ESTIVE DEL LUNGOLAGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **10/02/2023** al **25/02/2023** al n. **88** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Responsabile del Servizio*  
*F.to Arch. Tabarrini Cristiano*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì .....

*Il Responsabile del Servizio*  
*Arch. Tabarrini Cristiano*

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune le aree del lungo lago prospiciente le acque del Lago di Bolsena, non rientranti nel demanio idrico;

VISTO l'art. 119 della Costituzione in base al quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato;

VISTO il d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

EVIDENZIATO che l'ente locale è tenuto a gestire il proprio patrimonio nell'interesse della collettività rappresentata, favorendone la massima valorizzazione funzionale;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione valorizzare il lungolago, al fine di consentirne una maggiore fruibilità da parte della popolazione residente e di quella turistica con conseguenti ricadute favorevoli sia direttamente che indirettamente in termini economici sull'intera comunità;

RITENUTO, pertanto, di destinare le aree in questione allo svolgimento di finalità turistico-ricreative di interesse pubblico;

ATTESO che le aree del lungo lago oggetto di concessione a favore di privati sono libere;

DATO ATTO che queste aree sono soggette a vincoli previsti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 8, 34, 35, 38);

PRECISATO che è escluso che un rapporto avente ad oggetto la concessione di un bene pubblico possa rinnovarsi in via tacita, essendo di contro necessario che la volontà della Pubblica Amministrazione di obbligarsi sia manifestata per espresso e nelle forme di legge;

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà di cui all'art. 119 della Costituzione;

ATTESO che, per consolidato orientamento:

- La volontà dell'Amministrazione di ricorrere ad una concessione debba essere resa pubblica con appropriati mezzi di pubblicità;
- L'individuazione del privato cui trasferire il diritto di utilizzo del bene pubblico deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza e sulla base di criteri obiettivi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2023 con la quale è stato demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio della concessione d'uso della seguente area:

- ✓ Area distinta al Foglio n. 16 con la Particella n. 334 (*porzione di circa 3190 mq*)

PRECISATO, che nell'ambito della procedura da avviarsi non si dovrà tener conto del diritto di insistenza dei precedenti concessionari, da intendersi quale diritto degli stessi ad una prelazione, in quanto gli stessi non hanno conservato i requisiti di partecipazione alla procedura;

RITENUTO, altresì, che nella valutazione comparativa delle domande pervenute si dovrà tener conto:

- della migliore compatibilità della destinazione d'uso proposta con l'ambiente interessato;
- della più larga fruibilità pubblica del bene in condizioni di sicurezza anche da parte di soggetti diversamente abili;

CONSIDERATO che per la determinazione del canone annuo da porre a base di gara è stato possibile fare riferimento ai criteri di determinazione del canone concessorio di cui all'allegato A del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10;

ATTESO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO quindi che:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare la concessione dell'uso temporaneo stagionale, a titolo oneroso, delle seguenti aree pubbliche site nel Comune di San Lorenzo Nuovo per lo svolgimento di attività di commerciali e/o turistico ricreative:
  - ✓ Area distinta al Foglio n. 16 con la Particella n. 334 (*porzione di circa 3190 mq*)

- tutti gli elementi essenziali al contratto sono meglio descritti nel bando pubblico per l'assegnazione in concessione di area pubblica per attività commerciali e/o turistico ricreative estive del lungolago;
- il medesimo dovrà essere stipulato mediante scrittura privata;

VISTO lo schema di bando pubblico per l'assegnazione in concessione di area pubblica per attività commerciali e/o turistico ricreative estive del lungolago, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti di partecipazione che devono possedere i soggetti interessati per poter ottenere l'affidamento della concessione;

ATTESO che all'interno del bando sono specificati i reciproci diritti e obblighi che nasceranno in capo all'Ente concedente e al soggetto concessionario a seguito di sottoscrizione del conseguente contratto di concessione;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2) di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'area sita lungo l'arenile del lungolago del tratto di competenza del Comune di San Lorenzo Nuovo, come sotto indicata catastalmente, per lo svolgimento nel periodo stagionale estivo (*maggio/ottobre*), di attività commerciali e/o turistico-ricreative;
- 3) di dare atto che il canone annuo posto a base di gara per ogni singola area data in concessione sarà pari a:
  - € 1.200,00 (*milleduecento/00*), per la concessione dell'area distinta al F. n. 16 con la P.lla n. 334 (porzione di circa 3190 mq);
- 4) di aggiudicare la concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (*tecnico + economico*) più alto;
- 5) di approvare lo schema di bando pubblico per l'assegnazione in concessione di area pubblica per attività commerciali e/o turistico ricreative estive del lungolago, nel quale sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti di partecipazione che devono possedere i soggetti interessati per poter ottenere l'affidamento della concessione;
- 6) di dare atto che all'interno del bando allegato sono specificati i reciproci diritti e obblighi che nasceranno in capo all'Ente concedente e al soggetto concessionario a seguito di sottoscrizione del conseguente contratto di concessione;
- 7) di fissare in giorni 21 (ventuno) il termine per la ricezione delle offerte, così come disposto dall'art. 61 del D.lgs. 50/2016;
- 8) DI DISPORRE che la presente determinazione e l'allegato bando siano pubblicati all'Albo pretorio, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "bandi e contratti" e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, al fine di garantirne la massima diffusione.

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Tabarrini Cristiano*